



Scheda informativa

Data

27 febbraio 2018

Circolare sullo spargimento di prodotti fitosanitari con droni

Base legale

L'articolo 4 lettera b dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim; RS 814.81) esige un'autorizzazione dell'UFAC per lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria, incluso con droni. In mancanza della suddetta autorizzazione è vietato lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi attraverso droni, indipendentemente dalla grandezza di questi ultimi. Un'eccezione è prevista tuttavia per lo spargimento di organismi vivi, ad esempio di *Trichogramma* per combattere la piralide del mais.

Art. 4¹² Usages soumis à autorisation

Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:

Usage:	Autorité délivrant l'autorisation:
b. ¹⁴ la pulvérisation et l'épandage de <u>produits phytosanitaires</u> , de produits biocides et d'engrais par voie aérienne	l'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'OSAV, l'OFAG, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et l'OFEV

Art. 4a¹⁵ Usage non soumis à autorisation

Une autorisation selon l'art. 4, let. b, n'est pas nécessaire pour la diffusion d'organismes à l'aide d'un aéronef sans occupant.

Procedura 2018

Le domande di autorizzazione per l'applicazione di prodotti fitosanitari con droni sono trattate analogamente a quelle presentate per lo spargimento con elicotteri. Coloro che intendono utilizzare i droni per lo spargimento di prodotti fitosanitari devono rispettare le prescrizioni contenute nell'aiuto all'esecuzione per la protezione dell'ambiente nell'agricoltura del 2016¹ (le eccezioni sono elencate qui di seguito) e presentare la propria domanda di autorizzazione all'UFAC. Il dossier dovrà contenere sia i documenti comprovanti la sicurezza del drone dal punto di vista aeronautico (informazioni presso l'UFAC²) sia le informazioni relative allo spargimento previsto.

Attualmente per il rilascio di un'autorizzazione valgono le seguenti condizioni:

- impiego esclusivo di prodotti omologati per lo spargimento dall'aria;
- colture autorizzate definite;
- distanza di sicurezza di 30 metri da corsi d'acqua, biotopi e altri oggetti di natura biotica o abiotica; distanza di 30 - 60 m, a seconda dei prodotti utilizzati, dagli edifici (vedi aiuto all'esecuzione per gli spargimenti dall'aria) ;
- autorizzazione per l'impiego di prodotti per il trattamento delle piante, ad esempio autorizzazione AOG;
- rispetto delle esigenze aeronautiche definite dall'UFAC.

Condizioni dell'aiuto all'esecuzione che non sono applicate ai droni:

- obbligo di fornire le coordinate delle aree di atterraggio e l'immatricolazione dell'aeromobile;
- i compiti e le responsabilità delle imprese di elitransporto differiscono da quelli fissati dall'UFAC appositamente per le imprese di droni;
- le imprese di servizi aerei con droni possono presentare le domande di autorizzazione in ogni momento e non devono rispettare i termini previsti per la procedura ordinaria;
- la procedura straordinaria (cap. 6.3) e l'obbligo di essere titolare di una licenza di pilota non sono applicabili.

Lavori in corso: sviluppo di una procedura specifica per droni

Gli Uffici federali (UFV, SECO, UFAG, UFAC e UFAM) stanno valutando l'opzione di definire una procedura di autorizzazione specifica per droni. La procedura attualmente in esame prevede un'omologazione per tipo di drone. Nel corso di quest'anno sarà analizzata l'opzione di un'autorizzazione rilasciata in funzione dell'equipaggiamento e non dell'azione di spargimento, come quella prevista invece per gli elicotteri, che necessitano di un'autorizzazione ogni anno per tutti gli spargimenti effettuati. Si prevede di stabilire procedura e criteri entro la fine del 2018.

¹ Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria, 2016 - disponibile solo in lingua tedesca e francese (<https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sol/publications-etudes/publications/epandage-produits-phytosanitaires-biocides-engrais.html>)

² <https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/buono-a-sapersi/droni-e-aeromodelli.html>

In sintesi

Attualmente nessun tipo di drone è omologato per lo spargimento di prodotti fitosanitari dall'aria, tuttavia le seguenti imprese sono state autorizzate a effettuare simili spargimenti nel 2018³:

- AgroFly SA: autorizzazione per lo spargimento sulle colture vigneti e albicocchi

Osservazione: siccome nessun drone è omologato, anche chi acquista un drone presso le imprese elencate qui sopra deve presentare all'UFAC una domanda di autorizzazione per lo spargimento dall'aria per il 2018.

Ulteriori informazioni

- Markus Farner, UFAC, markus.farner@bazl.admin.ch
- Pierre Henri Dubuis, Agroscope, pierre-henri.dubuis@agroscope.admin.ch
- Magali Lebrun, UFAM, magali.lebrun@bafu.admin.ch

Internet

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/suolo/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/ausbringen-pflanzenschutzmitteln-biozidprodukten-duengern.html>

³ Stato il 26.2.2018